

di amministrazione siano aggravate. E questo avviene ed è avvenuto. Io lo so; perchè mi è passato sotto mano. Sono dolente che il mio emendamento non sia accolto, giacchè mi pare certo che esso verrà respinto dalla Camera; ma debbo dichiarare che lo mantengo e lo affido alla sorte del voto.

Presidente. Onorevole Zucconi, lo mantiene?

Zucconi. Mantengo la seconda parte.

Meardi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Meardi. A me non resta che ringraziare l'onorevole ministro e la Commissione di aver fatto buon viso alla nostra proposta allargandone anzi il concetto a tutte le disposizioni della legge.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole Zucconi pare che voglia persistere nella seconda parte del suo emendamento. Io mi permetto di fargli notare che, se la Camera approva la nuova dizione concordata tra la Commissione, il Governo, e i diversi proponenti degli emendamenti, di stabilire, cioè, un triennio alle Casse di risparmio perchè si conformino alle disposizioni della legge stessa; la conseguenza è che questo termine sarà anche concesso per il suo caso, perchè si tratta di una delle disposizioni della legge. Dunque tre anni di tempo l'hanno le Casse di risparmio, per la disposizione contenuta nell'articolo 3.

In secondo luogo, gli osservo che non gioverebbe alle Casse di risparmio, le quali sono pochissime, come ho detto, il sottoporre l'emendamento ad un possibile rigetto da parte della Camera. Veda egli la convenienza di ciò fare.

A me nel caso suo, non mi parrebbe opportuno di sottoporlo al giudizio della Camera; se egli crede il contrario, lo faccia, ma pensi che la Camera ha già votato la massima dell'articolo 3, e non credo si voglia contraddire.

Presidente. L'onorevole Zucconi mantiene quindi il suo emendamento.

Zucconi. Lo mantengo.

Presidente. L'onorevole Bonfadini si era iscritto per parlare su questo.

Bonfadini. Avevo semplicemente il desiderio di pregare la Camera di appoggiare l'emendamento dell'onorevole Meardi.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. È stato accettato.

Bonfadini. Perciò rinunzio a parlare.

Presidente. Verremo ai voti.

Prego la Camera di avvertire che la Commissione ha accettato due emendamenti, l'uno è una aggiunta al secondo paragrafo proposto dagli onorevoli Pelagatti, Cambray-Digny e Guglielmi, il secondo è un'aggiunta all'ultimo capoverso, degli onorevoli Meardi ed altri, per stabilire che il termine, invece d'essere di un anno, sia di tre.

L'onorevole Zucconi poi propone due aggiunte. La prima l'ha ritirata, ma mantiene la seconda, che è la seguente:

“ 2° Le Casse di risparmio già costituite da associazioni di persone, le quali per regola di loro fondazione corrispondono un interesse fisso sul capitale versato dai soci, potranno proseguire nel pagamento del medesimo interesse. ”

Rileggo dunque l'articolo 31 nel suo complesso con le modificazioni accettate dalla Commissione e dal Governo:

“ La presente legge si applica anche alle Casse di risparmio legalmente costituite all'entrata in vigore di essa, salvo le disposizioni transitorie seguenti:

“ 1° le Casse di risparmio fondate da istituzioni di beneficenza o da altri corpi morali o col loro concorso che abbiano il patrimonio o la gestione congiunta con quelle dell'ente fondatore, le quali intendono giovare dei benefici della presente legge, devono ottemperare alle disposizioni dell'articolo 5 nel termine di tre anni dalla promulgazione della presente legge;

“ 2° le Casse di risparmio esistenti, le quali si trovino in possesso di immobili oltre quelli contemplati nel primo capoverso dell'articolo 17, quando li possiedano in conformità alle disposizioni dei rispettivi statuti o di leggi speciali, possono essere autorizzate a conservarli dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; in tutti gli altri casi debbono alienarli nel termine di dieci anni, salva sempre l'applicabilità dell'ultimo capoverso dell'articolo 17;

“ 3° la disposizione dell'articolo 3 riguardante il minimo del primo fondo di dotazione non si applica alle Casse di risparmio attualmente esistenti;

“ 4° il termine di tre anni a decorrere dalla promulgazione della presente legge, è accordato alle Casse di risparmio esistenti per conformarsi alle altre disposizioni della legge stessa. ”

Verrebbe ora l'aggiunta dall'onorevole Zucconi:

“ Le Casse di risparmio già costituite da associazioni di persone, le quali per regola di loro